

Ufficio Ammassi, Distillazione, Vino e altri Aiuti

Prot. N° 23362/UM

Roma, li 5 dicembre 2006

CIRCOLARE N° **35**

OGGETTO: Modalità per la concessione degli aiuti al **magazzinaggio privato** dei **vini** da tavola, **mosti** d'uva, mosti d'uva concentrati e mosti d'uva concentrati rettificati per la campagna 2006/2007 (art.24-Reg. CE n. 1493/99 del Consiglio).

Al Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
– Dipartimento delle Filiere agricole
ed agroalimentari
– Ispettorato centrale repressione
frodi
Via XX Settembre, 20
00187 **ROMA**

Al Comando Carabinieri Politiche
Agricole
Via Torino, 44
ROMA

Al Comando Carabinieri per la Sanità
Via Gioacchino Rossini, 21
ROMA

Agli Assessorati dell'Agricoltura delle
Regioni

Loro SEDI

Agli Assessorati dell'Agricoltura delle
Province di:

- **TRENTO**
- **BOLZANO**

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

All' Istituto Regionale della Vite e del Vino
V.le Libertà, 66
90100 PALERMO

Al Ministero dell'Economia e
Delle Finanze
- Agenzia delle Dogane
- Comando Generale Guardia di
Finanza.
Ufficio operativo
00100 ROMA

Agli Organismi di rappresentanza

INDICE

1.	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
2.	PREMESSA.....	5
3.	CONTRATTI DI MAGAZZINAGGIO: TERMINI E SOGGETTI CONTRAENTI.....	5
4.	OGGETTO DEL CONTRATTO	7
5.	PERIODO DI MAGAZZINAGGIO	7
6.	CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED ORGANOLETTICHE DEL PRODOTTO OGGETTO DI CONTRATTO	10
7.	CONTROLLI SVOLTI DAGLI ORGANISMI DELEGATI.....	11
8.	CONTROLLI INTEGRATI SVOLTI SULLA BASE DELLE BANCHE DATI AGEA	14
	Controlli con le dichiarazioni vitivinicole (raccolta uve e produzione vino) e superfici vitate	14
	Controlli con le dichiarazioni vitivinicole di giacenza	17
9.	PAGAMENTO DELL'AIUTO.....	17
10.	PAGAMENTO ANTICIPATO SU CAUZIONE.....	18
11.	INFORMAZIONI.....	19
	ALLEGATO A CAUZIONE (<i>BANCARIA OD ASSICURATIVA</i>) PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO DELL'AIUTO AL MAGAZZINAGGIO DEI PRODOTTI VINOSI	20
	ALLEGATO B DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI CUI AL D.M. 7/2/1996, AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445	22

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVA COMUNITARIA

Reg. CE 1493/1999 del 17.05.1999

Relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

Reg. CE 1622/2000 del 24.07.2000

Fissa talune modalità d'applicazione del Reg. 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici.

Reg. CE 1623/2000 del 25.07.2000

Riguarda le modalità del Reg. 1493/99 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato.

Reg. CE n. 884/2001 del 24.04.2001

Stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.

Reg. CE n. 1282/2001 del 28.06.2001

Riguarda modalità di applicazione del Reg. 1493/99 del Consiglio per quanta riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo.

Reg. CE n. 625/2003 del 02.04.2003

Modifica il Reg. CE n. 1623/2000 della Commissione recante modalità d'applicazione del Reg. CE n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato.

NORMATIVA NAZIONALE

DM del 30.07.2003

Modalità di applicazione del regolamento 1622/00 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

DM del 26.07.2000

Termini e modalità per la presentazione delle dichiarazioni delle superfici vitate

2. PREMESSA

Il Reg. CE n. 1623/2000 del 25 luglio 2000 ha disposto la concessione di aiuti al magazzinaggio privato di vini e mosti di cui all'art.24 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1493/99; per la campagna 2006/2007 è autorizzata la conclusione dei relativi contratti a lunga durata nel periodo dal 16 dicembre 2006 al 15 febbraio 2007.

Con la presente circolare si forniscono i necessari chiarimenti e istruzioni per la corretta applicazione della misura ai produttori aventi sede legale (per le persone giuridiche) o residenza (per le persone fisiche) nelle regioni italiane diverse dalla Toscana o dal Veneto, nelle quali sono competenti i rispettivi Organismi pagatori riconosciuti.

Per Organi delegati al Controllo si intendono gli Uffici Regionali dell'Agricoltura a livello provinciale competenti per territorio.

L'importo dell'aiuto è fissato per giorno e per ettolitro;

- EURO 0,01544 per vini da tavola;
- EURO 0,01837 per i mosti;
- EURO 0,06152 per i mosti di uve concentrati;
- EURO 0,06152 per i mosti di uve concentrati rettificati.

3. CONTRATTI DI MAGAZZINAGGIO: TERMINI E SOGGETTI CONTRAENTI

I produttori singoli o associati, così come individuati dall'art. 26 del Reg. CE n. 1623/2000, i quali intendano concludere con l'Organismo pagatore AGEA, contratti di magazzinaggio a lunga durata per determinati quantitativi dei suddetti prodotti vinicoli di loro proprietà, devono presentare al delegato Organo di controllo (attualmente gli Uffici provinciali degli Assessorati Regionali dell'Agricoltura) specifica domanda dal 16 dicembre 2006 al 15 febbraio 2007.

Considerato che l'art. 31 del succitato Reg. CE 1623/2000 prevede al comma 2 che il primo giorno del periodo di magazzinaggio non può essere posteriore al 16 febbraio, i produttori che intendano concludere i contratti entro il succitato termine del 16 febbraio senza incorrere nel rischio di mancata stipulazione dello stesso, dovranno presentare le domande in questione **entro il 5 febbraio** precedente. Ciò al fine di assicurare al competente Organismo di controllo delegato i tempi tecnici minimi necessari per l'espletamento delle attività propedeutiche alla stipulazione del contratto.

La **domanda** per la conclusione del contratto **deve essere compilata esclusivamente su apposito modulo numerato con un codice identificativo univoco a barre, predisposto dall'Agea.**

Per facilitare il reperimento di tale modello, l'Agea ha predisposto sul **sito internet “www.sian.it” una funzione disponibile per la stampa del modello in bianco (fino ad un massimo di 10 modelli per ogni accesso), nell'Area pubblica “Utilità - Download – Download Modulistica – Scarico moduli “, dal quale potrà essere stampato gratuitamente.**

Ogni modulo è identificato da un numero univoco (codice a barre) che identificherà la domanda di aiuto; **non è consentito utilizzare lo stesso modulo in fotocopia per la presentazione di più domande.**

Si fa presente che, in ogni caso, sul modulo di domanda la ditta richiedente dovrà indicare il proprio numero di codice fiscale, perché la mancata indicazione del soggetto costituisce irregolarità della domanda e impedisce l'identificazione.

Requisiti necessari per la stampa della modulistica, da qualsiasi postazione munita di personal computer collegato alla rete internet, sono i seguenti:

- Adobe Acrobat Reader 5.5 (o superiore)
- Internet Explorer 5.5 (o superiore) oppure
Mozilla Firefox 0.8 (o superiore) oppure
Netscape 7.1 (o superiore)

Il Modulo di domanda potrà comunque essere eventualmente e gratuitamente scaricato presso le postazioni internet dell'Agea o delle Regioni.

Le modalità di compilazione della domanda sono disponibili nelle “ Note esplicative” presenti nell'Area “ Utilità - Download – Download Documentazione - Manuali “

Il suddetto modulo di domanda, una volta compilato, dovrà essere presentato in originale presso le sedi degli Uffici Provinciali degli Assessorati Regionali dell'Agricoltura.

Per **produttore** s'intende ogni persona fisica o giuridica, ovvero ogni associazione di tali persone, che trasformi o faccia trasformare (art. 26 – Reg. CE n.1623/2000):

- uve fresche in mosto di uve;
- mosto di uve in mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato;
- uve fresche, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato in vino da tavola.

Pertanto i contratti di magazzinaggio possono essere conclusi esclusivamente da produttori nel senso sopra indicato e per prodotti dai medesimi ottenuti nell'Unione Europea mediante trasformazione di materia prima di produzione propria o acquistata, proveniente esclusivamente da viti classificate come varietà di uve da vino, conformemente all'art.19 del Reg. CE del Consiglio n. 1493/99.

I prodotti provenienti da altri Stati membri possono beneficiare degli aiuti comunitari a condizione che il documento che accompagna la merce o altra documentazione rilasciata dall'autorità di controllo del Paese di provenienza, attesti che il prodotto è stato ottenuto esclusivamente da uve da vino prodotte nell'ambito dell' Unione Europea.

4. OGGETTO DEL CONTRATTO

I quantitativi minimi che possono formare oggetto di un contratto sono (art. 28 –par. 2 Reg. CE n. 1623/2000):

- 50 ettolitri per i vini da tavola;
- 30 ettolitri per i mosti di uve;
- 10 ettolitri per i mosti di uve concentrati e concentrati rettificati.

Ogni produttore, per ogni luogo di deposito, può concludere:

- 2 contratti a lunga durata di vino da tavola bianco;
- 2 contratti di vino da tavola rosso e/o rosato;
- 2 contratti di mosto;
- 2 contratti di mosto concentrato e/o rettificato.

Il quantitativo globale di prodotti per il quale un produttore conclude contratti di magazzinaggio non deve essere superiore a quello indicato, per la campagna interessata, nella dichiarazione di produzione presentata in conformità all'art.18, paragrafo 1 del Reg. CE n. 1493/99, maggiorato dei quantitativi che il produttore stesso ha ottenuto posteriormente alla data di presentazione della suddetta dichiarazione e che risultano dai registri di cui all'art. 70 del Reg. CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999.

I produttori che acquistano mosto o mosto parzialmente fermentato dopo la data del 30 novembre 2006 devono trasmettere, in allegato al contratto di magazzinaggio, un elenco da cui risultino i fornitori del mosto o del mosto parzialmente fermentato acquistato, con l'identificazione del Codice Fiscale e denominazione del fornitore.

5. PERIODO DI MAGAZZINAGGIO

La concessione dell'aiuto è subordinata alla conclusione di un contratto di magazzinaggio con l' AGEA nel periodo dal 16 dicembre al 15 febbraio dell'anno successivo.

Il primo giorno di decorrenza del periodo di magazzinaggio è il giorno successivo a quello della stipulazione del contratto, vale a dire il giorno successivo alla data nella quale l'Organismo delegato al controllo accerta la regolare sottoposizione in magazzinaggio del prodotto oggetto del contratto.

Tuttavia un contratto può essere concluso per un periodo di magazzinaggio che abbia inizio dopo il giorno successivo a quello della stipulazione (art. 31 – par. 2 – Reg. CE n. 1623/2000).

Tale inizio non può comunque essere posteriore al 16 febbraio, ed è subordinato alla condizione che il produttore con una propria dichiarazione indichi il giorno di effettivo inizio del contratto medesimo.

La scadenza dei contratti è disciplinata dall'art. n. 32 del Reg. Ce 1623/00 citato.

Essa va espressa nell'apposito spazio, in calce ai contratti stessi, e deve essere compresa nel periodo dal 1/8 al 30/11 per i mosti, MC e MCR e nel periodo dal 1/9 al 30/11 per i vini da tavola,

Le scadenze dichiarate rispettivamente prima del 1/8 per i mosti e del 1/9 per i vini, provocheranno l'annullamento della domanda, così come scadenze posteriori al 30/11, fatto salvo il disposto contenuto al citato art. n. 32 – par. 4...

La scadenza può, a richiesta del beneficiario essere anticipata rispetto a quella espressa in domanda .

A seconda se il pagamento dell'aiuto sia richiesto alla scadenza naturale o a quella fissata in domanda, ovvero in via anticipata (dietro presentazione di garanzia fidejussoria pari al 120% dell'aiuto richiesto), si possono avere i seguenti casi:

1. AIUTO RICHIESTO SENZA PRESENTAZIONE DI POLIZZA FIDEJUSSORIA.

a) – se in domanda figura la scadenza del 30/11, l'eventuale scadenza anticipata deve essere comunicata dal beneficiario dell'aiuto, sia all'AGEA (ufficio Ammassi, Distillazione, Vino ed altri Aiuti – fax 06/49499761) sia agli Organismi Regionali delegati al controllo, almeno 15 gg. prima della data che risulta apposta in contratto;

b) – se in domanda figura la scadenza del 30/11 ed il beneficiario non desidera optare per una scadenza anticipata, rimane valida la scadenza contrattuale del 30/11 senza alcuna comunicazione al riguardo;

c) – se in domanda figura come scadenza contrattuale una data compresa tra l'1/8 ed il 30/11 per i mosti, MC, MCR e tra l'1/9 ed il 30/11 per i vini da tavola, ed il beneficiario intendesse anticiparla ad altra data, rimane l'obbligo per il beneficiario stesso di comunicare, pena la decadenza del contratto, entro i 15 gg. antecedenti la data espressa in domanda, il nuovo termine.

d) – se in domanda figura come scadenza contrattuale una data compresa tra l'1/8 ed il 30/11 per i mosti, MC, MCR e tra l'1/9 ed il 30/11 per i vini da tavola, ed il beneficiario intendesse mantenere detto termine, non occorrerà alcuna comunicazione al riguardo e la scadenza non sarà automaticamente fissata al 30/11 (perché il prodotto sotto stoccaggio potrebbe essere stato venduto o utilizzato) ma si riterrà valida la data di scadenza espressa in contratto.

2. AIUTO RICHIESTO CON PAGAMENTO ANTICIPATO CON PRESENTAZIONE DI POLIZZA FIDEJUSSORIA.

In questo caso occorre tenere presente:

a) se il beneficiario non intenda anticipare la scadenza del contratto, il termine si identificherà con quello menzionato in domanda;

b) se il beneficiario intenda anticipare la scadenza del contratto, la comunicazione di detta anticipazione deve avvenire prima del pagamento dell'aiuto da parte dell'AGEA. Il beneficiario riceverà comunicazione di accettazione ed otterrà il pagamento dell'aiuto richiesto in via anticipata calcolato per i giorni intercorrenti dalla data di inizio stoccaggio, alla data anticipata individuata nella detta comunicazione; **non dovrà essere comunicata alcuna anticipazione nel caso i cui l'AGEA abbia già provveduto al pagamento anticipato dell'aiuto.**

In caso di comunicazione di scadenza anticipata, agli organi periferici di controllo competenti per territorio, unitamente a detta dichiarazione, il produttore dovrà allegare copie dei documenti di cui al punto 7.

Ai sensi del Reg. CE n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, qualora il volume globale dei contratti sottoscritti superi in misura rilevante la media volumica delle ultime tre campagne, esso può essere ridotto di una percentuale da determinare da parte della Commissione, secondo la procedura di cui all'art. 75 del Reg. CE n. 1493/1999.

Tale riduzione non può portare i quantitativi immagazzinati sotto ai livelli minimi fissati all'art.28, paragrafo 2 del citato regolamento.

In caso di applicazione di detta riduzione, l'aiuto è versato integralmente per il periodo precedente a quest'ultima.

Per ciò che concerne le modalità di presentazione ed il contenuto delle garanzie vedasi quanto esposto al punto 10 della presente circolare.

6. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED ORGANOLETTICHE DEL PRODOTTO OGGETTO DI CONTRATTO

La domanda per la conclusione del contratto deve essere corredata, per ciascun recipiente in cui il quantitativo di prodotto è condizionato, da un certificato o bollettino di analisi rilasciato in data non anteriore a trenta giorni che precedono la conclusione del contratto, da un Istituto o Laboratorio di analisi autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e dal relativo verbale di prelevamento campione redatto da un Pubblico Ufficiale (funzionario I.P.A., Vigili Urbani, Vigili Sanitari, ASL, ecc.).

Nel certificato o bollettino di analisi devono figurare i dati relativi al produttore interessato, il luogo di deposito, la natura e quantità del prodotto, il recipiente al quale il campione si riferisce, nonché le caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche (art. 29 – Reg. Ce n. 1623/2000) nei limiti appresso indicati:

Per il vino

- colore;
- titolo alcolometrico volumico totale;
- titolo alcolometrico volumico effettivo - minimo 10,5% volume;
- tenore di acidità totale espresso in grammi di acido tartarico o in milliequivalenti per litro minimo 4,5 grammi/litro;
- tenore di acidità volatile espresso in grammi di acido acetico per litro o in milliequivalenti per litro - massimo 9 millequivalenti, per i bianchi e massimo 11 millequivalenti per i rossi;
- tenore di zuccheri riduttori massimo 2 grammi per litro;
- stabilità all'aria per un periodo di 24 ore;
- assenza di cattivo sapore;
- tenore in anidride solforosa - massimo 155 milligrammi/litro per i vini bianchi e 115 milligrammi/litro per i vini rossi;
- alcol metilico;
- assenza di ibridi produttori diretti (per i vini rossi e rosati).

I vini rosati devono rispettare le condizioni fissate per i vini rossi salvo che per l'anidride solforosa il cui tenore massimo è quello fissato per i vini bianchi.

Per i mosti di uva e mosti di uva concentrati:

massa volumica a 20° C. 1,055 minima, densità a 20° C. 1,056 minima, titolo alcolometrico volumico effettivo massimo 1% vol., zuccheri riduttori g/l senza limite, grado rifrattometrico a 20° C. (per il mosto concentrato) colore, assenza di ibridi per i mosti rossi e rosati.

Per i mosti di uva concentrati rettificati:

ph non superiore a 5, per un valore di 25° Brix densità ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100, tenore di saccarosio non rilevabile, indice Folin-Ciocalteau non superiore a 6 per un valore di 25° Brix, acidità totale non superiore a 15 milliequivalenti/Kg di zuccheri totali, tenore di anidride solforosa non superiore a 25

mg/Kg di zuccheri totali, tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti di zuccheri totali, conduttività non superiore a 120 micro-Siemens per cm a 20° C. e 25°BRX, presenza di mesoinositolo, massa volumica e grado rifrattometrico non inferiore a 61,7%, tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/Kg di zuccheri totali, proveniente esclusivamente dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del Reg. CE n. 1493/1999, prodotto nell'ambito dell'Unione Europea, ottenuto da mosti di uve avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in cui le uve sono state raccolte.

Per il mosto di uve, per il mosto di uve concentrato e concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

In calce al Certificato il responsabile del Laboratorio dovrà attestare, sulla base delle risultanze analitiche, che il prodotto è conforme ai requisiti richiesti dall'art. 29 del Reg. CE n. 1623/2000.

Alla domanda presentata all'IRA per l'approvazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) elenco delle vasche e relativi certificati di analisi.
- 2) copia delle pagine del registro di carico e scarico da cui risultino l'acquisto, la trasformazione o la concentrazione di prodotti avvenuti successivamente alla data di presentazione della denuncia di produzione, dai quali è stato ottenuto il prodotto oggetto della domanda di magazzinaggio.

In caso di trasferimento di prodotto in uno stabilimento sito in una provincia diversa da quella presso la quale la ditta ha presentato la dichiarazione vitivinicola, la ditta medesima deve inviare all'Agea la documentazione probante l'avvenuto trasferimento (es.: documenti di accompagnamento).

7. CONTROLLI SVOLTI DAGLI ORGANISMI DELEGATI

L'Organismo delegato al controllo, che ha ricevuto l'istanza di cui sopra, provvede a verificare la corretta tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza di tutti i dati dichiarati nell'istanza, in particolare le generalità e la qualità del dichiarante, l'ubicazione del magazzino di deposito, la quantità (espressa in ettolitri) e le caratteristiche qualitative del prodotto immagazzinato, la capacità e il contenuto di ciascun recipiente in cui il prodotto è conservato, il relativo numero distintivo, nonché, per il vino, la circostanza che il prodotto abbia subito il primo travaso e non sia un prodotto a denominazione di origine controllata.

In caso di esito favorevole della verifica, l'Organismo delegato di controllo redige in calce all'istanza l'apposita dichiarazione di approvazione che ha eseguito il controllo, la data, il timbro dell'Ufficio e la firma del funzionario responsabile.

Due copie dell'istanza (originale e copia) devono essere trasmesse all'AGEA – Ufficio Ammassi, Distillazione, Vino e altri Aiuti – via Torino, 45 - 00184 Roma, da parte dell'Organismo delegato di controllo, entro il termine di 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto, unitamente all'eventuale polizza fidejussoria del 120% dell'aiuto qualora ne venga richiesta la liquidazione anticipata. In questo caso vedasi anche quanto indicato al successivo punto 10.

Una copia sarà consegnata al produttore, una all'Ispettorato Repressione Frodi territorialmente competente ed un'altra sarà trattenuta dall'Organismo di controllo unitamente ai documenti di cui ai punti 1), 2) e 3) indicati nella domanda.

Al fine di semplificare gli adempimenti, gli Organi di controllo non dovranno più inviare all'Agea i documenti di cui ai punti 1), 2) e 3) della domanda, ma è sufficiente che ne attestino la regolarità negli appositi campi della lista di controllo.

La documentazione dovrà essere conservata ordinatamente in appositi fascicoli per almeno dieci anni (fatto salvo eventuale contenzioso), registrandone l'ubicazione anche in vista di eventuali controlli di supervisione disposti dai servizi comunitari e nazionali.

All'atto della conclusione del contratto, il produttore dovrà annotare sul registro di cantina, oltre ai quantitativi di prodotto sotto stoccaggio, anche i numeri identificativi dei vasi vinari ove il prodotto medesimo è conservato.

Analoga annotazione dovrà essere effettuata, in caso di travaso o trasferimento in altro luogo di magazzinaggio del prodotto stoccato, in ordine alla data in cui vengono eseguite le relative operazioni.

In ogni caso l'inizio di tali operazioni deve essere comunicato all'Organismo delegato al Controllo almeno 3 giorni prima, mediante telefax.

Fermo restando l'obbligo della preventiva comunicazione di cui sopra, il produttore che intende trasportare il prodotto oggetto del contratto in un magazzino situato in un'altra località o in un altro deposito, deve ottenere specifica autorizzazione dall'AGEA – Ufficio Ammassi, Distillazione, Vino e altri Aiuti – U.O. 66 – telefax n. 06 49499781.

Per i produttori che concludono un contratto di magazzinaggio a lungo termine per i mosti di uve e per i mosti di uve concentrati, è prevista la possibilità, durante il periodo di validità dello stesso, di trasformare, in tutto o in parte, tali prodotti in mosto di uve concentrato od in mosto di uve concentrato rettificato.

In ogni caso, i produttori che intendono procedere alle predette trasformazioni sono tenuti a comunicare all'AGEA – Ufficio Ammassi, Distillazione, Vino e altri Aiuti – U.O. 66 (telefax n. 06 49499781), all'Ispettorato Centrale Repressione Frodi ed all'Organismo di controllo delegato competente per territorio, la data d'inizio delle predette operazioni, lo stabilimento in cui saranno effettuate, il luogo e il tipo di condizionamento.

Tale comunicazione deve pervenire agli Uffici sopra menzionati almeno 15 giorni prima della data dell'inizio delle operazioni di trasformazione.

Nel mese successivo alla fine di dette operazioni, i produttori trasmettono all'AGEA – Ufficio Ammassi, Distillazione, Vino e altri Aiuti – U.O. 66 – via Torino, 45 - 00184 Roma, tramite il competente Ufficio periferico dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, i seguenti documenti:

- 1) certificato d'analisi del prodotto ottenuto, con allegato il relativo verbale prelevamento campione, dal quale risultino almeno la massa volumica ed i dati richiesti all'art. 22 del Reg. CE n. 1623/2000;
- 2) attestazione rilasciata dall'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, comprovante le quantità di prodotto trasformate, le relative quantità di mosti concentrati o di mosti concentrati rettificati ottenute e le date d'inizio e di completamento delle operazioni di trasformazione.

Ai sensi del Reg. CE n. 625/2003 della Commissione del 02/04/2003, fermo restando il disposto del paragrafo 6 dell'art.34 del Reg. CE n. 1623/2000, i prodotti che formano oggetto del contratto possono essere sottoposti soltanto ai trattamenti od a processi enologici necessari per la loro conservazione.

È ammessa una variazione del volume indicato nel contratto: essa è pari al 2% per i vini e al 3% per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti concentrati rettificati.

Se i prodotti sono stati travasati in altri recipienti, la variazione ammessa è portata al 3% per i vini e 4% per i mosti, mosti concentrati e mosti concentrati rettificati.

E' concessa inoltre la possibilità di commercializzare i mosti ed i mosti concentrati destinandoli all'esportazione o alla fabbricazione di succo d'uva, dal primo giorno del quinto mese di magazzinaggio, a condizione che il produttore titolare del contratto non abbia presentato richiesta di pagamento anticipato dell'aiuto.

In tal caso la destinazione del prodotto alla trasformazione in succo od all'esportazione deve essere comprovata da un certificato dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi.

I produttori che intendono avvalersi di tale facoltà devono comunicare al predetto Ufficio, all' Organismo di controllo delegato ed all'AGEA (fax n. 06 49499781), con almeno 15 giorni di anticipo, la data di scadenza anticipata del contratto.

Gli Organismi di controllo delegati, per accertare ed attestare che il prodotto oggetto di magazzinaggio non sia stato venduto o altrimenti commercializzato fino alla scadenza del periodo di magazzinaggio, devono effettuare i prescritti *controlli fisici* in data non anteriore al giorno di scadenza del periodo di stoccaggio.

Per verificare le caratteristiche analitiche del prodotto, debbono prelevare, a sondaggio ed in contraddittorio con il produttore, da una delle vasche contenente il prodotto oggetto di stoccaggio, un campione che dovrà essere sigillato e trasmesso al

Laboratorio di analisi pubblico autorizzato, prescelto dall'Organo di controllo delegato ma a cura a spese del produttore.

Di tali operazioni dovrà essere redatto un apposito verbale, che sarà sottoscritto anche dal produttore.

Le risultanze del controllo finale devono essere verbalizzate utilizzando **l'apposito modello di "controllo finale di magazzinaggio"**, che l'Organo di Controllo Regionale potrà liberamente scaricare dal **sito internet www.sian.it nell'Area pubblica** "Utilità - Download - Download Modulistica - Scarico moduli ". Per ogni svincolo dall'ammasso il modulo di controllo finale dovrà essere utilizzato in originale in quanto il codice a barre fungerà da identificativo univoco, ed in originale dovrà essere compilato, timbrato, firmato e trasmesso all'Agea.

Il verbale di controllo dovrà pervenire all'AGEA al massimo **entro 20 giorni** dalla data di scadenza del magazzinaggio, onde consentire all'Agenzia di effettuare i pagamenti dell'aiuto ai produttori nei termini fissati dai regolamenti comunitari (tre mesi dalla scadenza del contratto).

I produttori sono obbligati a consentire agli Organismi di controllo, in qualsiasi momento, di verificare il rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria che disciplina l'intervento, in particolare l'identità e il volume del prodotto oggetto del magazzinaggio.

La violazione del predetto obbligo e di quello previsto dall'art.34 del Reg. CE n. 1623/2000 comporta il diniego del diritto al pagamento dell'aiuto.

Analoga sanzione è prevista per la violazione degli obblighi stabiliti per la trasformazione dei mosti e dei mosti concentrati, stabiliti all'art.34 del predetto Reg. CE.

In caso di violazione degli obblighi assunti dal produttore a norma del citato regolamento e del contratto, diversi da quelli sopra indicati, l'aiuto spettante è diminuito di un importo compreso tra il 5 e il 10%, a seconda della gravità della infrazione commessa, come previsto all'art. 36 – par. 1, lett. b) del Reg. CE n. 1623/2000.

8. CONTROLLI INTEGRATI SVOLTI SULLA BASE DELLE BANCHE DATI AGEA

Controlli con le dichiarazioni vitivinicole (raccolta uve e produzione vino) e superfici vitate

Nell'ambito delle procedure istruttorie finalizzate alla verifica del diritto al percepimento dell'aiuto viene preliminarmente controllata la presenza e la correttezza del Codice Fiscale indicato nella domanda, tramite incrocio con l'Anagrafe tributaria.

Eventuali incongruenze dello stesso, costituiranno anomalia.

Di seguito vengono descritti i **criteri applicati per il controllo di tutte le domande di aiuto del settore VINO – Camp. 2006/2007 - con le dichiarazioni vitivinicole e le dichiarazioni delle superfici vitate, nel quadro del Sistema Integrato di Gestione e Controllo.**

Il controllo, effettuato attraverso incroci tra le banche dati informatizzate, mira a definire l'ammissibilità all'aiuto attraverso l'accertamento della regolarità degli adempimenti previsti per i produttori, ai sensi del Reg. CE della Commissione n. 1282/01 (relativo alle dichiarazioni di raccolta uva e produzione vino) e del D.M. del 26 luglio 2000 (relativo alle dichiarazioni delle superfici vitate).

Oggetto del controllo è tutta la documentazione prodotta dai richiedenti l'aiuto. La presenza della dichiarazione vitivinicola (raccolta uva e produzione vino) del soggetto richiedente l'aiuto, costituisce condizione necessaria per il diritto all'aiuto. Nel caso di assenza di tale dichiarazione, l'Agea non potrà procedere all'erogazione dell'aiuto stesso.

Per quanto attiene l'esame delle dichiarazioni vitivinicole del richiedente l'aiuto, il controllo si articola secondo le casistiche di seguito indicate:

1. il richiedente l'aiuto è produttore di uve e trasformatore delle stesse, e non riceve uve e/o altri prodotti a monte del vino.

Il controllo viene effettuato per verificare la presenza della/e eventuale/i dichiarazione/i delle superfici vitate del richiedente l'aiuto.

In caso di mancato riscontro della dichiarazione delle superfici vitate, viene applicata una penalità nella quantificazione dell'aiuto da erogare secondo la metodica menzionata nel paragrafo 'Calcolo penalità da applicare all'aiuto'.

2. il richiedente l'aiuto è trasformatore e produttore di uve proprie e riceve anche uve e/o altri prodotti a monte del vino.

Il controllo viene effettuato per verificare la presenza della/e eventuale/i dichiarazione/i delle superfici vitate del richiedente l'aiuto.

In caso di mancato riscontro della dichiarazione delle superfici vitate, viene applicata una penalità nella quantificazione dell'aiuto da erogare secondo la metodica menzionata nel paragrafo 'Calcolo penalità da applicare all'aiuto'.

Inoltre, sulla base degli attestati di consegna allegati alla dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto, vengono individuati i fornitori che hanno ceduto uve e/o altri prodotti a monte del vino al soggetto richiedente l'aiuto.

Per ogni fornitore il controllo viene svolto nel seguente modo:

- a. Verifica della presenza della dichiarazione vitivinicola (raccolta uve e/o produzione vino) per i fornitori che hanno compilato l'allegato di tipo F1.

In caso di mancato riscontro della dichiarazione vitivinicola, viene applicata una penalità nella quantificazione dell'aiuto da erogare, sulla base della superficie viticola

da cui ha avuto origine la fornitura di uve del produttore al richiedente l'aiuto (per il calcolo della penalità vedi paragrafo 'Calcolo penalità da applicare all'aiuto').

La superficie di fornitura è individuata considerando i dati riportati nell'allegato F1.

- b. Verifica della presenza della dichiarazione delle superfici vitate per tutti i fornitori che hanno dichiarato una quantità di uva raccolta.

In caso di mancato riscontro della dichiarazione delle superfici vitate, viene applicata una penalità nella quantificazione dell'aiuto da erogare, sulla base della superficie viticola da cui ha avuto origine la fornitura di uve del produttore al richiedente l'aiuto (per il calcolo della penalità vedi paragrafo 'Calcolo penalità da applicare all'aiuto').

La superficie di fornitura è individuata considerando i dati riportati nell'allegato F1 o nell'allegato F2.

3. il richiedente l'aiuto è trasformatore (senza l'apporto della produzione di uve proprie) e riceve uve e/o altri prodotti a monte del vino

Il controllo viene effettuato sulla base degli attestati di consegna allegati alla dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto, vengono individuati i fornitori che hanno ceduto uve e/o altri prodotti a monte del vino al soggetto richiedente l'aiuto.

Per le modalità di controllo, si segue la procedura indicata per il precedente caso 2.

Calcolo penalità da applicare all'aiuto

Qualora, nel corso dei controlli, vengano individuate delle anomalie, assenza della dichiarazione vitivinicola e/o assenza della dichiarazione delle superfici vitate, sia per il richiedente l'aiuto che per un suo fornitore, l'Agea procederà ad applicare una penalità all'aiuto da erogare calcolata nel seguente modo:

$$A = ((B - C) / B) * 100 \quad \text{dove :}$$

A = percentuale di riduzione

B = superficie totale di produzione del richiedente l'aiuto

C = superficie totale consentita

In particolare, la superficie totale di produzione (B) è quella dichiarata nel quadro relativo alla produzione presente nella dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto.

La superficie totale consentita (C) è data dalla somma di :

1. la superficie totale di raccolta della dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto con assenza di anomalie;
2. la superficie totale di fornitura degli allegati alla dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto per i fornitori con assenza di anomalie.

In caso di impossibilità a definire la percentuale di riduzione per carenza di uno degli elementi (ad. es. superficie di produzione non indicata o superficie consentita maggiore della produzione) viene impostata in automatico una percentuale di riduzione pari al 100%.

Le risultanze del controllo con le modalità suindicate vengono trasmesse ai beneficiari per i quali sono state riscontrate anomalie, affinché effettuino un riscontro con le risultanze della documentazione in proprio possesso.

Ove non si concordi con le risultanze dei controlli effettuati, e quindi con le anomalie notificate, i beneficiari dovranno produrre ad AGEA, **entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione della notifica scritta per raccomandata delle anomalie**, l'eventuale documentazione probante la correggibilità dell'anomalia.

Decorso il suddetto periodo di 30 gg., il procedimento istruttorio di definizione della domanda di aiuto si intenderà concluso sulla base della documentazione già in possesso di Agea, nonché di quella (conforme alla richiesta) pervenuta a tale data, sulla base della quale verrà redatto il provvedimento amministrativo definitivo. La documentazione che perverrà ad AGEA successivamente a tale data non verrà presa in considerazione.

Controlli con le dichiarazioni vitivinicole di giacenza

Il controllo delle domande di aiuto con le dichiarazioni vitivinicole di giacenza consiste nella verifica che il quantitativo richiesto nella domanda di aiuto risulti congruente con quello dichiarato nella sezione C, riquadro "Produzione", della dichiarazione di giacenza. Tali controlli non vengono applicati, qualora il produttore comunichi l'interruzione del contratto precedentemente alla data del 31 luglio 2007.

9. PAGAMENTO DELL'AIUTO

Ai fini del pagamento dell'aiuto i produttori interessati devono far pervenire all'Organismo pagatore AGEA, in unica soluzione e nei 15 giorni successivi alla chiusura del magazzino, la seguente documentazione:

1. attestato assolvimento obblighi di cui all'artt. 27 e 28 del Reg. CE n. 1493/99 per la campagna 2005/2006;

2. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, da cui risulti che la ditta si trova nel libero esercizio dei propri diritti e che non è sottoposta a dichiarazione di fallimento o ad altre procedure concorsuali e recante la dicitura antimafia di cui all'art. 10 L. 575/65; in alternativa dovrà essere prodotta autocertificazione ai sensi della Legge 445/2000, redatta secondo il modello di cui all'allegato B, corredata da copia integrale (fronte retro) di un documento di identità in corso di validità;
3. Per richieste di aiuto di importi complessivi superiori a €. 154.937,07, o comunque nel caso di erogazioni il cui ammontare complessivo superi detto importo, ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n° 252 (G.U. n° 176 del 30 luglio 1998), occorre presentare la prescritta certificazione antimafia. I produttori, in questo caso, devono presentare alla Prefettura di competenza, e per conoscenza all'Agea, domanda per la **richiesta del certificato antimafia** che verrà, dalla stessa Prefettura, trasmesso direttamente all'Agea. Si ricorda, comunque, che è facoltà della P.A. richiedere singolarmente la certificazione di cui sopra, indipendentemente dall'importo dell'aiuto, qualora, a discrezione della stessa P.A. ne ricorrano le circostanze.

Si richiama l'attenzione dei produttori sull'esigenza che il predetto termine venga scrupolosamente rispettato, atteso che l'acquisizione della documentazione sopra richiamata costituisce presupposto essenziale per l'erogazione dell'aiuto.

10. PAGAMENTO ANTICIPATO SU CAUZIONE

Ai sensi dell'art. 38 del Reg. CE n. 1623/2000 i produttori possono chiedere il **pagamento anticipato dell'aiuto**, previa costituzione di una cauzione conforme al modello riportato nell'allegato A, in duplice copia, pari al 120% dell'importo richiesto.

Il pagamento verrà effettuato entro tre (3) mesi dalla presentazione della cauzione stessa e dei documenti indicati al punto 9.

La cauzione sarà svincolata successivamente alla scadenza del periodo contrattuale e dopo la verifica dell'adempimento di tutti gli obblighi da parte del produttore.

Inoltre, in particolare, verrà verificata:

- La presenza dell'originale e la conformità al modello stabilito dalla normativa ;
- La presenza della conferma di validità della polizza ;
- La verifica della titolarità dell'Ente garante all'emissione della polizza, con particolare riferimento a quelli esplicitamente esclusi da Agea all'esercizio delle prestazioni di garanzia;
- La corrispondenza dell'importo della polizza al 120% dell'aiuto richiesto.

11. INFORMAZIONI

Al fine di poter corrispondere, con snellezza e trasparenza, ai quesiti posti ai produttori interessati da problematiche relative alle istanze presentate, si fa presente che eventuali quesiti potranno essere rivolti esclusivamente al numero di fax Agea : 06 49499781.

A tutela della riservatezza, non verranno fornite informazioni in via telefonica sullo stato delle pratiche.

Si invitano gli Enti e le Organizzazioni in indirizzo a dare la massima divulgazione alla presente circolare, in modo che gli Organismi e i produttori interessati possano avvalersi prontamente e correttamente della misura in questione.

IL TITOLARE
(PAOLO GULINELLI)

ALLEGATO A

**CAUZIONE (BANCARIA OD ASSICURATIVA) PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO
DELL'AIUTO AL MAGAZZINAGGIO DEI PRODOTTI VINOSI**

CAUZIONE N..... DEL.....

PREMESSO

A) Che la ditta.....
con sede
in.....
codice fiscale
n.....

(in seguito denominata "contraente"), ha stipulato con l'Agea, nel corso della Campagna 2006/2007, contratto per il magazzinaggio di.....ai sensi del Reg. CE n. 1493/99 del Consiglio, per ottenere un contributo di Euro.....(Euro.....);

B) Che, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali per il pagamento dell'aiuto anticipato, la ditta richiedente deve prestare *cauzione pari al 120% della somma richiesta* a garanzia della somma da anticipare;

C) Che la ditta ha chiesto, con la domanda in data..... il pagamento dell'anticipo dello
aiuto totale ammontante ad EURO....., da garantirsi con una
cauzione di EURO.....(EURO.....)
pari al 120% dell'aiuto richiesto;

D) Che la suddetta cauzione è intesa a garantire che la ditta rispetti tutti gli obblighi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale per avere diritto al beneficio dell'aiuto comunitario sopraindicato;

E) Che qualora risulti accertata l'insussistenza totale o parziale del diritto all'aiuto, l'AGEA deve procedere all'incameramento della cauzione secondo le modalità generali stabilite dal Reg. CE n. 2220/85, ed in particolare dall'art. 16 e dall'art. 29, ultimo comma;

CIO' PREMESSO

La BANCA.....Cod.Fiscale.....
con sede in.....iscritta nel Registro delle Imprese
di.....
al numero.....(di seguito indicata come "fideiussore") in persona del
legale rappresentante pro tempore/procuratore speciale
Sig.....
nato ail.....dichiara di
costituersi, come in effetti si costituisce, fideiussore (oppure, nel caso di impresa
ASSICURATRICE,consede
in.....via.....

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

in persona del Sig.....nella sua qualità di
Agente.....autorizzata dal Ministero dell'Industria ad esercitare le assicurazioni
nel Ramo Cauzioni ed inclusa nell'elenco di cui all'art. 1 lettera C della legge n. 384 del
10.06.1982 pubblicato sulla G.U. n.....
del.....a cura dell'ISVAP) nell'interesse della ditta
.....

ed a favore dell'AGEA, dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuta per l'adempimento
dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate secondo quanto descritto in premessa,
automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di
pagamento e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da
Agea a causa del recupero, fino a concorrenza dell'importo di EURO.....(
120 % della somma richiesta);

CAUZIONE N: DEL.....

1) L'avviso di pagamento della somma richiesta dall'Agea sarà comunicato dall'Agea medesima all'Ente
garante e, **contestualmente**, al Contraente a mezzo raccomandata od altro idoneo mezzo di comunicazione.
L'Ente garante si obbliga a versare, sempre che il Contraente non abbia provveduto, entro 90 giorni dalla
data di ricezione della suddetta comunicazione Agea, la somma richiesta.

2) Il **pagamento** dell'importo richiesto da AGEA sarà effettuato dalla Società **a prima e semplice richiesta
scritta**, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza
possibilità per il Fideiussore di opporre all'AGEA alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione
proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel
frattempo sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione,
ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte
del Contraente.

3) La presente garanzia viene rilasciata con espressa **rinuncia al beneficio della preventiva
escussione** di cui all'art. 1944 cod. civ. e di quanto contemplato agli art. 1955 e 1957 cod. civ.
volendo ed intendendo il fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino
all'estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi
degli artt. 1242 e 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il
Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di AGEA.

4) La presente garanzia avrà **durata di 36 mesi** dalla data di emissione con automatica
rinnovazione di 6 periodi semestrali. Al termine del suddetto periodo, fatta salva la possibilità per
l'AGEA di richiedere una proroga per un ulteriore semestre, la garanzia verrà a cessare su
comunicazione scritta da parte dell'AGEA.

5) In caso di controversie fra AGEA ed il Fideiussore, **foro competente** sarà esclusivamente
quello di **Roma**.

IL CONTRAENTE
FIDEIUSSORE

IL

Si intendono specificamente approvate per iscritto le clausole di cui alla lettera e) delle Premesse e le clausole di cui ai paragrafi 2, 3 4 e 5.

IL CONTRAENTE

IL FIDEIUSSORE

ALLEGATO B

OGGETTO :

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI CUI AL D.M. 7/2/1996, AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445

Il/La sottoscritt _____

Nat _____ il _____

Residente a _____

Via _____

Codice fiscale _____

In qualità di rappresentante legale della Società/Ditta di seguito indicata, dichiara i dati e le notizie ad essa relativi alla data della presente :

– Denominazione

– Codice Fiscale

– Forma giuridica

– Sede

– Iscritta nel registro delle Imprese di

– In data _____ N. _____ Sezione

– Costituita con atto del

– Capitale sociale o totale quota Euro

– Durata della società – data termine

– Oggetto sociale

(descrizione sintetica)

– Titolari di cariche o qualifiche con le relative generalità e codice fiscale (anche con elenco allegato sottoscritto dallo stesso firmatario della dichiarazione)

Dichiara inoltre che la Società/Ditta è legalmente vigente, in quanto la stessa non è, ne lo è stata negli ultimi 5 anni, sottoposta a procedure di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che non sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/65.

La presente dichiarazione viene resa consapevole delle conseguenze previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia nei casi di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

DATA

FIRMA AUTENTICATA (1)

Note esplicative : il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato dall'AGEA secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.

- (1) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica integrale di un valido documento di identità del sottoscrittore.